

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 36

03.11.2010

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Il recente codice della proprietà industriale: le novità.

### NOTIZIARIO

- Propaganda elettorale vietata ai condannati per mafia.
- Sempre più difficile il pagamento dei crediti per gli appalti pubblici.
- Comunicazioni black list: violazioni senza sanzioni.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Perde il diritto alla casa popolare chi trascorre lunghi periodi fuori per motivi di lavoro.
- Occultamento di scritture contabili anche se le fatture sono presso i clienti.
- Nelle procedura di gara ammesse le aziende che acquistano i requisiti con l'avvalimento.
- Crediti non riscossi dai clienti in crisi indeducibili prima della dichiarazione di fallimento.
- Illegittima la norma regolamentare dell'Isvap adottata senza consultare la associazioni di categoria.
- Niente revisione della patente per chi investe un pedone se non ha colpa.
- Risponde di maltrattamenti chi tiene la moglie segregata in casa.
- Su chiamata del cliente il taxi può fare la corsa fuori dal comune.
- I toni troppo caricaturali per descrivere una persona possono costituire un'offesa.
- Lo statuto del contribuente non obbliga il fisco a comunicare sempre l'esito della liquidazione.
- Valido l'accertamento induttivo basato sui questionari a cui rispondono i clienti dell'azienda.
- Risarcibile il danno per iscrizione illegittima e imprudente di un'ipoteca giudiziale.
- Infiltrazioni: risponde dei danni il singolo condomino utente esclusivo dello scarico.

\*\*\*\*\*

### MONOGRAFIA

Il recente codice della proprietà industriale: le novità.

Il Codice della proprietà industriale è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, dal decreto legislativo n. 30 del 10 Febbraio 2005: il Codice ha ad oggetto brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi e regola l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri ad essa connessi; favorisce, pertanto, il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini e potenzia la competitività del sistema.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Il 10 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto del ministero dello Sviluppo Economico contenente il Regolamento di attuazione del Codice (G.U. n.56 del 9 marzo 2010), con l'obiettivo di offrire agli utenti procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, garantendo maggiore tutela e semplificazione delle procedure.

Oltre a tale intervento normativo, è di rilevante importanza l'aggiornamento del codice attuato con decreto legislativo n. 131 del 13 Agosto 2010, il quale ha modificato il testo previgente apportando novità in vari settori: ha valorizzato e dato maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ha semplificato le procedure e ha permesso di dare il via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione. Grazie a queste modifiche dell'agosto scorso, l'ordinamento italiano si armonizza sempre di più a quello europeo e internazionale.

In attuazione della direttiva UE 98/44, oggi, si valorizza e si dà maggiore protezione alle invenzioni biotecnologiche, definite come le "applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico".

Inoltre, è stata assicurata il via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca; in più, al fine di premiare la capacità inventiva dei singoli ricercatori, si prevede con l'aggiornamento del codice, l'attribuzione del diritto sull'invenzione ai ricercatori stessi, qualora l'università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto. Ciò permetterà, agli esiti delle ricerche, di poter essere sfruttati anche in mancanza di tempestività da parte degli enti pubblici.

Per quanto riguarda le applicazioni brevettabili, queste anche dopo la riforma, devono comunque avere i requisiti della "novità" e dell'"attività inventiva" e devono essere suscettibili di applicazione industriale. Con la riforma, però, si è ampliato il raggio della possibilità di brevettare anche ad ipotesi che prima non erano contemplate: un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico, i procedimenti tecnici con cui sono prodotti, lavorati o impiegati materiali biologici, anche se preesistenti allo stato naturale.

Con l'avanzamento della tecnologia, c'è sempre il rischio di ledere valori e principi che vogliono porsi a scudo della dignità umana, ma la riforma di cui si narra non ha tralasciato l'argomento, ma anzi ha voluto sguainare la propria spada a difesa della vita umana, ponendola sul gradino più alto della scala dei valori: con il D.lgs 131/10, infatti, si esclude la brevettabilità del corpo umano dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo; non sono brevettabili le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, ed in particolare il procedimento tecnico che utilizza cellule embrionali umane, nonché ogni procedimento tecnologico di clonazione umana.

Tra le altre novità introdotte dalla riforma, vi è la possibilità per le amministrazioni dello Stato e degli enti locali di ottenere la registrazione di un marchio, anche avente ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del proprio territorio, che sarà così valorizzato commercialmente.

La riforma vanta centotrenta articoli, che vanno ben al di là di un semplice decreto correttivo, ma delineano un vero e proprio "nuovo" Codice, caratterizzato da un approccio realistico, che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel "mondo della vita", delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza, che si distacca decisamente dall'impostazione "proprietary" a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi.

*(Dott.ssa Elena Romanelli)*

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### **Propaganda elettorale vietata ai condannati per mafia.**

La Legge 13.10.2010 n. 175 è intervenuta disciplinando ed irrigidendo il divieto di qualsiasi coinvolgimento elettorale per i condannati per mafia, sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. A questi soggetti, pertanto, non solo è fatto divieto di candidarsi direttamente, ma è anche vietato svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale, pena la reclusione da uno a cinque anni, sia per il "mafioso" che fa propaganda, sia per il candidato che chiede l'aiuto dello stesso, oltre all'interdizione dai pubblici uffici ed all'ineleggibilità per tutta la durata della pena per entrambi.

### **Sempre più difficile il pagamento dei crediti per gli appalti pubblici.**

Le imprese edili in Italia fanno un'enorme fatica a riscuotere i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i servizi e le forniture prestati. Le loro storie sono state tradotte in numeri da un sondaggio effettuato dall'Osservatorio su Imprese e Pubblica Amministrazione (OIPA), nato da un'iniziativa dell'imprenditore Antonio Persici (foto) proprio per dare una risposta al malcostume dei ritardi nei pagamenti e alle tante altre questioni che rendono spesso difficile il rapporto tra imprese ed enti pubblici. I risultati della ricerca sono stati ripresi dal periodico specializzato del Sole 24 Ore, "Edilizia e Territorio". Ciò che emerge dal sondaggio, realizzato su un campione nazionale di 575 aziende del comparto edile fornitrici della Pubblica Amministrazione, è la riproduzione fedele delle dinamiche socioeconomiche del nostro Paese. Soprattutto nelle differenze tra Nord e Sud. Le regioni virtuose, nelle quali il ritar-

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

do medio dei pagamenti è compreso tra 1 e 3 mesi, sono neanche a farlo apposta quelle del Nord-Est (Friuli, Trentino e Veneto), con l'aggiunta dell'Emilia-Romagna. Di tutt'altro tenore la situazione nel Mezzogiorno, con un ritardo medio che supera i 6 mesi in Campania e Sicilia. Ma soprattutto in Calabria e Basilicata, dove la percentuale delle aziende costrette ad attendere oltre questa scadenza è pari al 41%. Prendendo in considerazione il ritardo massimo, c'è sicuramente da sottolineare il dato superiore ai 12 mesi dell'Abruzzo, una situazione che riguarda il 60% delle aziende intervistate. Stessa musica per Campania, Puglia e Sicilia. Fuori categoria la Calabria, dove è stato toccato un picco superiore ai 18 mesi. Quando viene affrontato l'argomento delle strutture pubbliche più ritardatarie, il campione risponde in modo omogeneo e non si differenzia più per ambito geografico: quasi per tutti, nel 50% dei casi, i peggiori ritardatari sono i Comuni. A seguire troviamo Province e Regioni, ma con percentuali nettamente inferiori. Gli importi delle fatture sono maggiori al Nord con il valore più alto, registrato dalla Regione Piemonte, che si attesta sopra i 150 mila euro. Importi medi più bassi nel resto del Paese, fatta eccezione per Puglia (120 mila euro) e Campania (100 mila euro). Se il fenomeno viene visto da un'altra angolazione, quello della percezione dell'andamento del fenomeno ritardi nei pagamenti, il Piemonte è la regione in cui le aziende sono più pessimiste e denunciano un quadro generale peggiorato di molto. Subito dopo ci sono la Lombardia e la Campania. Rilevano un peggioramento anche gli imprenditori edili di Molise, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Per tutte le altre aree la percezione è quella di un trend che non cambia in maniera sostanziale. Solo l'11% degli imprenditori pugliesi rileva un lieve miglioramento nei tempi d'incasso. I numeri che vengono fuori da questa ricerca evidenziano come il problema dei ritardi nei pagamenti condizioni pesantemente la vita stessa delle aziende, con conseguenze gravi ovunque. Sta di fatto che le imprese edili hanno dovuto ridurre gli investimenti in materia di tecnologia e innovazione. E, di conseguenza, rivedere i piani di sviluppo e le assunzioni di nuovo personale. Una scelta obbligata per gli imprenditori di Calabria (un'azienda su due), Campania, Basilicata, Lazio e Abruzzo. Sempre in Calabria, il fenomeno dei ritardi nei pagamenti ha comportato, nel 20% dei casi, il ricorso al licenziamento di addetti. Molte aziende esasperate dalla cronicità dei ritardi, infine, hanno dovuto rinunciare agli appalti pubblici. Lo hanno dichiarato in misura maggiore in Piemonte (30% delle risposte), Lazio e Basilicata.

### **Comunicazioni black list, violazioni senza sanzioni.**

Nessuna sanzione in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010 (per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale) o ai mesi da luglio a novembre 2010 (per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile). A condizione, però, che i contribuenti provvedano a sanare le violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa. Lo stabilisce la circolare n. 54/E emanata il 28.10.2010 dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ai molti dubbi e alle richieste avanzate dagli operatori, in ragione del carattere di novità dell'adempimento ed in considerazione delle difficoltà per l'individuazione dei dati rilevanti. Poiché – sottolinea l'AE - è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione, sussistono «obiettive condizioni di incertezza» tali per cui l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione.

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

### **Perde il diritto alla casa popolare chi trascorre lunghi periodi fuori per motivi di lavoro.**

La decadenza dell'assegnazione infatti non presuppone necessariamente un abbandono formale e definitivo, è sufficiente che il destinatario dell'alloggio trascorra molti mesi fuori, anche se per motivi di lavoro. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia nella sentenza 7074 del 26.10.2010. Il Tribunale amministrativo ha confermato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico di un cittadino egiziano. Egli aveva perso il diritto alla casa popolare dopo che i funzionari dell'ente di edilizia pubblica comunale avevano accertato, in seguito a numerosi sopralluoghi, che la sua famiglia era definitivamente tornata in Egitto mentre lui vi trascorreva lunghi periodi, presso la filiale della ditta per cui lavorava. Nell'alloggio si trovava invece quella che era da lui stesso definita l'attuale compagna. I giudici milanesi hanno confermato la decadenza dell'assegnazione, ricordando che «la decadenza comminata all'assegnatario di un alloggio di edilizia popolare che non abiti stabilmente l'appartamento, non presuppone un abbandono formale e defini-

*tivo, rilevando, a tal fine, anche comportamenti comunque indicativi di un disinteresse o di un non prevalente interesse del soggetto ad un'abitazione continua, attraverso utilizzi intermittenti e sporadici e ciò anche se la mancata stabile occupazione sia motivata da ragioni di vita e di lavoro e pertanto non sorretta da animus dereliquendi. Infatti la ratio sottesa alla normativa in questione risiede nell'interesse pubblico a che, in conseguenza della penuria di abitazioni destinate ai meno abbienti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengano, e restino, assegnati a chi intende farne un uso continuativo, non già un uso sporadico, occasionale o stagionale».*

### **Occultamento di scritture contabili anche se le fatture sono presso i clienti.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38224 del 28.10.2010, ha annullato con rinvio il non doversi procedere deciso dal GIP del Tribunale di Udine, in favore di un imprenditore accusato di aver distrutto le scritture contabili. In particolare il giudice di merito aveva sostenuto l'improcedibilità della accusa perché non era impossibile capire se le scritture

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

mancavano fin dall'origine o erano invece state distrutte successivamente. Contro questa decisione ha presentato ricorso la Procura e ha vinto, ottenendo una riapertura del caso e il rinvio degli atti al Tribunale di udine. In sentenze il Collegio di legittimità ha motivato che *«fattispecie criminosa di cui all'art. 4, primo comma lettera b), della legge n. 516/1982 è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dall'art. 10 dal d. lgs. n. 74/2000, sicché l'occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli»*.

### **Nelle procedura di gara ammesse le aziende che acquistano i requisiti con l'avvalimento.**

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sede di Roma, con la sentenza 33033 del 27.10.2010. Contro l'aggiudicazione di una gara per il servizio di redazione e pubblicazione del bollettino ufficiale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri, la seconda classificata aveva presentato ricorso denunciando che l'impresa risultata vincitrice era priva di alcuni requisiti tecnici necessari per lo svolgimento del servizio, che aveva acquisito grazie all'avvalimento di una terza società. Respingendo il ricorso, il giudice ha affermato che, *«dalla normativa comunitaria emerge sia che gli obblighi interni tra l'avvalente e l'avvalso risultano del tutto irrilevanti ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della gara, sia che l'ordinamento non prevede uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese, con la conseguenza che esso può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo. Questo principio è pienamente conforme all'ambito dell'autonomia contrattuale che il nostro ordinamento garantisce alle parti ex art. 1322 c. c. e alla presunzione di onerosità che può essere superata da una prova contraria, ovvero dalla prassi; alla divisa atipicità del contratto in esame accedendo l'assenza di alcun limite o vincolo in ordine alla causa del negozio e alla previsione di un corrispettivo, dimostrandosi irrilevante (ai fini della validità del vincolo inter partes) l'avvenuta assunzione, da parte del mandante, dell'obbligo di corrispondere un compenso al mandatario per l'attività da lui svolta, peraltro assistito da presunzione ex art. 1709 c. c.»*.

### **Crediti non riscossi dai clienti in crisi in deducibili prima della dichiarazione di fallimento.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22135 del 29.10.2010, ha respinto il ricorso di un'industria tessile che aveva iscritto in bilancio come costi dei crediti vantati verso alcuni clienti prima ancora della dichiarazione ufficiale di fallimento. In particolare la sezione tributaria ha chiarito che *«in tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli*

*elementi «certi e precisi» della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa. La prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore. In particolare nel caso di crediti verso società fallite, tale certezza può farsi coincidere con la declaratoria di fallimento ovvero della chiusura per le ditte debentrici»*.

### **Illegittima la norma regolamentare dell'Isvap adottata senza consultare le associazioni di categoria.**

Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 33032 del 27.10.2010. Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso dell'Assilea – Associazione Italiana Leasing contro una norma inserita dall'Isvap in un regolamento adottato nel maggio del 2010. La disposizione, sui casi di conflitto di interessi degli intermediari dei contratti di assicurazione, era stata aggiunta all'ultimo momento nell'atto regolamentare, in violazione dunque della normativa che impone all'istituto di garantire lo svolgimento di procedure di consultazione aperte e trasparenti. In particolare la bozza di regolamento, come previsto dall'art. 191 del codice delle assicurazioni private, era stata pubblicata su internet in una versione precedente a quella poi effettivamente approvata, priva quindi della clausola contestata. L'Assilea impugnava il regolamento nella sua versione definitiva e ne chiedeva l'annullamento. L'Isvap resisteva in giudizio, sottolineando che la materia oggetto della norma aggiunta all'ultimo era da mesi in discussione e quindi le associazioni non potevano ignorarla. I giudici romani hanno fermamente respinto l'impostazione dell'Istituto, e aggiunto che un conto *«è sostenere, infatti, come pure fa l'Isvap che gli interessati non potessero non conoscere, per effetto delle varie iniziative assunte dall'amministrazione (indagini; incontri; dibattiti; sollecitazione del potere di autoregolamentazione; moral suasion), le criticità che l'Istituto riconnette al fenomeno delle polizze assicurative abbinate a mutui e finanziamenti, altro, però, è inferire che una siffatta conoscenza possa involvere automaticamente anche nella conoscenza della modalità solutiva delle dette criticità definitivamente prescelta dall'amministrazione»*.

### **Niente revisione della patente per chi investe un pedone se non ha colpa.**

E' quanto ha sancito il Tar del Lazio che, con la sentenza 33083 del 29.10.2010, ha accolto il ricorso di un tassista romano contro il provvedimento di revisione della sua patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica alla guida. Il tassista aveva investito un pedone che aveva attraversato all'improvviso la strada, in un tratto privo di visibilità. I vigili avevano inoltre accertato che l'incidente era stato causato dall'imprudenza del pedone che, nel punto in cui aveva indebitamente attraversato la strada, non poteva essere visto dagli automobilisti. Il Collegio amministrativo ha quindi annullato la misura, ricordando che *«l'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida in seguito a un incidente*

*stradale, pur avendo natura discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere comunque supportato da elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida. In altri termini, occorre che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l'incidente emergano elementi di obiettiva certezza in ordine alla condotta di guida del soggetto responsabile, evidenziati da fatti rilevanti quali, ad esempio, una particolare gravità delle conseguenze del sinistro, o la violazione reiterata di norme del codice stradale».*

### **Risponde di maltrattamenti chi tiene la moglie segregata in casa.**

Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 38601 del 02.11.2010, confermando la condanna a tre anni di un cittadino extracomunitario residente a Piacenza. L'uomo era stato denunciato dalla moglie che per mesi aveva subito ogni tipo di vessazione, il marito infatti la violentava e la insultava, fino a costringerla a non uscire di casa. Lo straniero si difendeva mettendo in dubbio le parole della moglie, insinuando che la donna lo accusasse falsamente per poter rimanere in Italia e beneficiare dell'assistenza riservata alle donne che denunciano gli abusi. Il marito inoltre ipotizzava che la moglie lo avesse sposato solo per poter emigrare, per poi accusarlo ingiustamente dei maltrattamenti e liberarsene. Il giudice di legittimità, dopo aver ricordato che *«in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa»*, ha respinto il suo ricorso e confermato la condanna.

### **Su chiamata del cliente il taxi può fare la corsa fuori dal comune.**

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 22296 del 02.11.2010, ha respinto il ricorso del comune di Bari che aveva sanzionato un tassista che, su chiamata dei clienti (partita da Taranto) era andato a prelevarli all'aeroporto di Bari, quindi fuori distretto. In sostanza, secondo gli Ermellini, lo sconfinamento è possibile quando il taxi fa scattare il tassametro e viaggia fuori dal suo territorio (esclusivamente) per la chiamata ricevuta. La Suprema corte non ha condiviso la tesi del Comune di Bari e, sposando solo in parte le valutazioni fatte dal magistrato onorario, ha sancito che *«secondo la legge il servizio di taxi può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente. Tali ragioni consistono in ciò, che il comma 2 dell'art. 1 della l. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sopra testualmente riportato in narrativa, collega il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio con la disgiuntiva ovvero. Che tale congiunzione sia usata proprio in senso disgiuntivo (come sinonimo di "oppure"), e non esplicativo (come sinonimo di "ossia"), è rivelato dall'uso del verbo al plurale ("sono effettuati") e confermato dalla considerazione che le norme esplicative - definitorie sono contenute in altra parte - quella iniziale, artt. da 1 a 3 - della legge in esame»*. Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba intendersi per inizio

del servizio, ecco il nocciolo della questione: *«Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al "servizio", appunto) del cliente. Il che comporta, in particolare, l'onerosità e l'esclusività: non può esservi, cioè, inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il tassista si sia mosso dalla sua città per ordine del cliente, come invece ha ritenuto il Giudice di pace»*.

### **I toni troppo caricaturali per descrivere una persona possono costituire un'offesa.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35513 del 30.10.2010 occupandosi del caso relativo al libro "L'amato Bene" sullo scomparso attore drammaturgo Carmelo Bene. Il volume, scrive la Corte riferisce *«episodi paradossali ed incredibili del rapporto tra Carmelo Bene e sua moglie»*. I Giudici del Palazzaccio hanno fatto notare, cassando la sentenza di primo grado, che il giudice di merito ha ritenuto che l'effetto comico che l'autore del volume voleva conseguire *«nel riferire con toni intensamente caricaturali, episodi paradossali ed incredibili del rapporto tra il defunto Carmelo Bene e sua moglie, potesse valere di per sé ad escludere la sussistenza del reato contestato, senza considerare che proprio il perseguimento di tale effetto rendeva più manifestamente lesiva la portata denigratoria e perciò diffamatoria della narrazione la cui valenza lesiva della reputazione della signora Giuliana Rossi (moglie di Bene) non poteva sfuggire»*.

### **Lo statuto del contribuente non obbliga il fisco a comunicare sempre l'esito della liquidazione.**

L'ufficio delle imposte non è obbligato dalla Statuto del contribuente a comunicare sempre l'esito della liquidazione ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22035 del 28.10.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. *«Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 36 bis non prevede affatto l'obbligo, in capo all'ufficio, di comunicare l'esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. E comunque, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità. Né l'articolo 6 dello Statuto del contribuente obbliga a tale adempimento. Ciò perché la norma trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»*.

### **Valido l'accertamento induttivo basato sui questionari a cui rispondono i clienti dell'azienda.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22122 del 29.10.2010, ha inoltre precisato che il socio di società di persone (il cui reddito è stato elevato dall'ufficio delle entrate) non solo dovrà automaticamente corrispondere la maggior Irpef ma dovrà anche pagare le sanzioni per dichiarazione infedele. È il caso di una piccola azienda campana. L'accertamento era stato spiccato dall'amministrazione nei confronti dei soci (per la maggior Irpef) e nei confronti della società (per la maggior Ilor) in relazione a un maggior reddito accertato essenzialmente sulla base

dei questionari cui avevano risposto i clienti. L'atto impositivo era stato impugnato e solo parzialmente annullato dalla commissione tributaria regionale di Napoli. E ora la decisione è stata definitivamente confermata in Cassazione. Sul fronte questionari, la sezione tributaria ha motivato che "dichiarazioni" non hanno affatto acquisito «valore di "prova testimoniale"» vietata dall'art. 7, quarto comma, D. Lg.vo n. 546 del 1992 atteso che i giudici non hanno attribuito alle stesse quel «valore» ma, correttamente, le hanno considerate solo come elementi presuntivi, ritenuti idonei a suffragare la pretesa fiscale dell'Ufficio. Insomma, le "dichiarazioni" in questione - al pari di tutte quelle di soggetti "terzi" raccolte dagli organi fiscali di controllo nella fase procedimentale, «hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni pienamente utilizzabili dal giudice tributario nella formazione del suo convincimento». Ma non è ancora tutto. Gli Ermellini hanno anche ribadito che «ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l'infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora come la rivesta, gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione».

#### **Risarcibile il danno per iscrizione illegittima e imprudente di un'ipoteca giudiziale.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 22267 del 02.11.2010. Al termine di una complessa vicenda giudiziale, in merito all'ipoteca, rivelatasi poi illegittima, che un avvocato aveva fatto iscrivere su di un immobile, la Corte d'appello di Genova aveva accolto l'appello della proprietaria del bene, condannando il professionista al risarcimento del danno dalla stessa subito per la mancata disponibilità della somma costituente fondo fiduciario per la cancellazione della garanzia, dal 2001 al 2005, anno in cui il Tribunale di Savona ne aveva dichiarato l'illegittimità. Contro questa decisione, l'uomo aveva presentato ricorso alla Suprema Corte. Il giudice di legittimità, respingendo le motivazioni dell'avvocato, ha affermato che «l'iscrizione illegittimità dell'ipoteca giudiziale su un immobile, a causa della pregiudizialità che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell'immobile dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia». Non solo. Secondo gli Ermellini, «ove risulti accertata l'illegittimità dell'iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sus-

siste una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costitutiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente». Ed ancora, «in dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell'iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio».

#### **Infiltrazioni: risponde dei danni il singolo condomino utente esclusivo dello scarico.**

Il Tribunale di Genova, con la sentenza del 24.09.2010 ha statuito che le tubature a servizio di una singola unità abitativa, anche se inserite nel muro maestro di uno stabile condominiale, sono di proprietà esclusiva dell'inquilino, con analoga sua responsabilità esclusiva in caso di danni per infiltrazioni in altri appartamenti. È difatti incontestabile come le tubature a servizio di una singola unità abitativa, anche se correnti nelle parti comuni dello stabile, siano di proprietà esclusiva dell'unità abitativa stessa sino al punto di giuntura col collettore comune [art. 117, comma 1, n.º 3, c.c.]. Ne deriva allora che se non vi sono diramazioni tra collettore principale e derivazioni minori, l'intera colonna risulta di proprietà esclusiva del singolo condomino, anche se in ipotesi la stessa segue dall'ultimo piano sino a terreno attraversando numerosi piani intermedi, deviando negli scantinati, passando nelle solette, superando cortili, etc... sino a conferire infine in pubblica fognatura. Dei danni derivanti agli altri condomini risponde pertanto soltanto il proprietario dell'appartamento al cui servizio è destinato in via esclusiva lo scarico interessato dalla rottura. E coerentemente, se la tubazione in questione è asservita a due o più unità abitative, rispondono cumulativamente i proprietari delle stesse dei danni arrecati a quelle unità abitative che di tale tubazione non si servono; non il condominio. Che poi siano nuovamente tutti questi ultimi proprietari interessati od ancora uno soltanto di loro, dipende semplicemente dal punto in cui si genera la rottura ed in cui si verificano i danni. Lo stesso principio vale ovviamente non solo per gli impianti idraulici di scarico, ma anche per quelli di adduzione dell'acqua così come di ogni altra utenza (energia elettrica, gas, televisione, citofoni, etc.). Risulta infine ininfluente che gli impianti in oggetto siano stati un tempo di uso collettivo dell'intero condominio e siano solo in seguito divenuti di uso del singolo inquilino o di una parte soltanto degli inquilini del condominio: ciò che

conta è lo stato dei luoghi al momento in cui si verifica il danno.

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)